

Il diritto all'assistenza linguistica adeguata per l'indagato alloglotta nell'ordinamento italiano: identificazione della lingua veicolare e qualità dell'interpretazione veri talloni di Achille della disciplina italiana. Possibili rimedi.

di *Nicola Canestrini*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE V, 20 LUGLIO 2018 (UD. 3 MAGGIO 2018), N. 34506
PRESIDENTE FUMO, RELATORE MOROSINI, RICORRENTE BOULAAOUIN

SOMMARIO. 1. I fatti del procedimento, in breve. - 2. Il diritto dell'Unione Europea. - 2.1. La direttiva 2010/64. - 2.2. La direttiva 2012/13. - 3. Il diritto italiano. - 4. Identificazione della lingua veicolare, scelta dell'interprete e qualità dell'interpretazione: i talloni d'Achille della disciplina italiana. - 5. Possibili rimedi: palla alla difesa.

1. I fatti del procedimento, in breve

Uno straniero alloglotta proveniente dall'Olanda veniva consegnato all'Italia nell'ambito di un Mandato di Arresto europeo investigativo per fatti connessi a traffico internazionale di stupefacenti in forma associativa.

Dagli atti processuali risultava che all'indagato erano stati notificati ordinanza di custodia cautelare e decreto di nomina del difensore di ufficio e delle informazioni sui diritti di difesa da parte degli ufficiali di PG della POLFRONT di Linate, che davano atto che l'indagato, cittadino olandese, non parlava né comprendeva sufficientemente la lingua italiana, ma parlava e comprendeva "sufficientemente" la lingua inglese. L'indagato comunque non firmava detto verbale, redatto solo in lingua italiana, ricevendone comunque copia. In sede di interrogatorio *ex art. 294 c.p.p.*, l'A.G. delegata, accogliendo l'istanza difensiva avanzata *ex art. 143 c.p.p.*, nominava all'indagato un interprete di lingua olandese; il Tribunale del riesame adito revocava la misura senza entrare nel merito delle censure *in parte qua*, seguivano ricorso alla Corte di cassazione e sentenza qui commentata.

2. Il diritto dell'Unione Europea

La materia, come noto, è disciplinata dal diritto UE, e cioè dalle Direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE e dalla Carta dei diritti

fondamentali (applicabile *ex* articolo 51, paragrafo 1, della stessa), e la loro interpretazione è anche di competenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea; peraltro, come si vedrà a breve, la stessa Direttiva 2010/64/UE stabilisce che “*il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall'articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*”.

2.1. La direttiva 2010/64

I considerando 12, 14, 17, 22 e 33 della direttiva 2010/64 sono così formulati:

(12) La presente direttiva (...) stabilisce norme minime comuni da applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

[...]

(14) Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall'articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva facilita l'applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo.

[...]

(17) La presente direttiva dovrebbe assicurare un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, consentendo a indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l'equità del procedimento.

[...]

(22) L'interpretazione e la traduzione dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento

[...]

(33) Le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU o dalla Carta, dovrebbero essere interpretate e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretati nella pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (...)

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante

notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso.

L'articolo 2 della medesima direttiva, rubricato «Diritto all'interpretazione», così dispone:

1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

2. Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l'equità del procedimento, che l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale.

[...]

4. Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete.

[...]

8. L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev'essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.

Il successivo **articolo 3** della medesima direttiva, rubricato «Diritto alla traduzione di documenti fondamentali», così recita:

1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento.

2. Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze.

[...]

9. La traduzione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.

2.2. La direttiva 2012/13

Il considerando 27 della direttiva 2012/13 così recita:

«Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull'accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l'equità del procedimento».

L'articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto», prevede quanto segue:

La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell'accusa elevata a loro carico (...).

L'articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, delimita la sfera di applicazione di quest'ultima nei seguenti termini:

La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.

L'articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Diritto all'informazione sui diritti», stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti:

[...]

c) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'articolo 6;

[...].

Ai sensi dell'**articolo 6** della direttiva 2012/13, rubricato «Diritto all'informazione sull'accusa»:

1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa.

2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

3. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell'accusato.

4. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento».

3. Il diritto italiano

La direttiva 2010/64 è stata recepita dal legislatore italiano che ha modificato l'articolo 143 del codice di procedura penale con D. lgs. 4 marzo 2014, n. 32. Si evidenzia come, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della lingua del procedimento sia in realtà rimessa alla autorità di polizia. La norma modificata prevede che:

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.

La direttiva 2012/13 è stata recepita dal legislatore italiano che ha modificato vari articoli del codice di procedura penale con il D. lgs. 1 luglio 2014, n. 101; rilevano, *inter alia*, le modifiche degli articoli 386 c.p.p. e 369 bis c.p.p. che ora recitano:

Articolo 386 c.p.p.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
 - b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
 - c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
 - d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
 - e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;
 - f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
 - g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
 - h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;
 - i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.
- 1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo art. 558 del c.p.p.
5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

Articolo 369 bis c.p.p.

1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415 bis, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:

- a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;*
- b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;*
- c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;*
- d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;*
- d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;*
- e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.*

4. Identificazione della lingua veicolare, scelta dell'interprete e qualità dell'interpretazione: i talloni d'Achille della disciplina italiana

Come detto, l'indagato veniva consegnato dall'AG olandese a quella italiana nell'ambito di una procedura MAE, con presa in consegna e trasferimento presso il carcere ad opera della polizia italiana, che procedeva a dare atto della non conoscenza della lingua italiana ma riferiva di una "sufficiente conoscenza" della lingua inglese, individuata quindi come lingua veicolare.

Non emerge peraltro dagli atti quali competenze linguistiche avessero gli ufficiali di polizia giudiziaria per poter valutare la conoscenza da parte dell'indagato della lingua veicolare.

Si evidenzia che, secondo le norme nazionali, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria hanno i compiti di "*prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale*" (art. 55 c.p.p.), mentre evidentemente non sono formati sulle varietà linguistiche nell'uso della lingua veicolare e nell'uso di strategie di compensazione linguistica per aumentare il grado di comprensione reciproca.

Si evidenzia altresì che secondo la giurisprudenza di Strasburgo in tema è necessaria la prova delle supposte abilità linguistiche.

Quanto allo standard dell'interpretazione, è rilevato come il diritto UE faccia riferimento al parametro della **qualità** (non, invece, al parametro meno rigoroso della adeguatezza, richiesto dal sistema convenzionale CEDU), nella direttiva essa assume la valenza di vero e proprio connotato coesistente dell'assistenza linguistica: tanto con riguardo all'interpretazione (art. 2, par. 8), quanto alla traduzione (art. 3, par. 9), la direttiva chiarisce che la riproduzione del testo in una lingua diversa da quella originale *“deve essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa”*.

Se non c'è qualità, non si può nemmeno parlare di assistenza linguistica. Ciononostante, il diritto italiano non ha recepito la previsione di cui all'articolo 2.4 della direttiva 64/2014, che stabilisce che *“Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete”*.

Peraltro, pare possibile supplire al qui invocato inadempimento del legislatore nazionale invocando il principio della cd. efficacia diretta (verticale) del diritto europeo, che è - insieme al primato del diritto dell'Unione - un principio cardine del diritto europeo. Esso è stato introdotto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e consente ai singoli di invocare direttamente il diritto europeo dinanzi ai tribunali, a prescindere dall'esistenza di atti normativi di diritto nazionale, sin dalla sentenza Van Gend en Loos del 5 febbraio 1963.

Non è quindi necessario che il Paese membro recepisca la norma europea in questione nel proprio ordinamento giuridico interno, esplicandosi la cd. efficacia diretta verticale in particolare - quando si tratta di direttive - *“quando le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise e quando il paese dell'UE non abbia recepito la direttiva entro il termine”* (sentenza del 4 dicembre 1974, Van Duyn).

Pare peraltro che l'accertamento della lingua veicolare compiuto da personale di polizia non qualificato a tale scopo, senza alcuna possibilità di valutare in base a quali parametri esso sia avvenuto, sia non solo inopportuna (come accertato anche dalla giurisprudenza più illuminata), bensì in palese contrasto con il diritto dell'Unione.

Al riguardo, è quasi superfluo ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte di Lussemburgo, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, si deve tenere conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza Rosselle, C-65/14, punto 43, e la giurisprudenza ivi citata).

La direttiva 2010/64/UE è stata adottata sul fondamento dell'articolo 82, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), TFUE, in forza del quale, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea possono

adottare norme minime relative ai diritti della persona nel procedimento penale, laddove ciò sia necessario per agevolare il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nonché la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transfrontaliera.

Pertanto, conformemente al considerando 12 della citata direttiva, è per rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri che quest'ultima stabilisce norme minime comuni da applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali.

Dette norme dovrebbero, conformemente ai considerando richiamati in epigrafe, assicurare un'assistenza linguistica adeguata, consentendo a indagati o imputati, che non parlino o non comprendano la lingua del procedimento penale, di esercitare appieno il proprio diritto di difesa e di tutelare l'equità del procedimento.

Del resto, la necessità di interpretare estensivamente il diritto alla traduzione e alla interpretazione è imposta dal sistema sovranazionale europeo anche tramite il richiamo alle garanzie assicurate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (come richiamata dall'art. 6, comma 3, TUE, e dagli artt. 52, comma 3, e 53 Carta dell'UE); la tutela viene, quindi, assicurata a *“not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective”* [ex multis, CEDU Airey c/ Ireland, 9 ottobre 1979, §24].

La Corte EDU ha più volte stigmatizzato quello che viene definito un approccio *“make do and mend”*, cioè ricco di superficialità, ammonendo i giudici nazionali di trattare gli interessi dell'imputato con scrupolosa attenzione, ancora una volta ribadendo che ciò che viene richiesta è una tutela dei diritti *“non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi”*.

Ciò rileva anche perché il considerando 33 della direttiva stabilisce che *“le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU o dalla Carta, dovrebbero essere interpretate e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretati nella pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea”*.

Si vedano, *inter alia*:

- l'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU, che prevede che ogni accusato ha diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, con una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. Pertanto se è dimostrato, o ci sono ragioni per ritenere, che l'accusato non abbia sufficiente conoscenza della lingua in cui le informazioni gli sono comunicate, le autorità devono provvedere alla traduzione (Brozicek v. Italy, application no. 10964/84, §41; Tabai v. France, requête no 73805/01);
- l'art. 11.1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (DUDU), che recita *“Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata”*

legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa”;

- l'art. 14, comma 3, lett. a) del Patto internazionale dei diritti civili e politici, secondo cui “*Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta*”;
- infine, ma non meno importante, l'art. 111 della Carta Costituzionale, rilevante *ex art 52/4 Carta dei diritti fondamentali*, in quanto al comma 3 si prevede il diritto dell'accusato di essere assistito da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Le suddette disposizioni vanno evidentemente tenute in considerazione anche nel momento di individuazione della cd. lingua veicolare, della quale dovrà essere accertata la comprensione/padronanza effettiva da parte dell'accusato, a differenza di quanto avvenuto nel presente procedimento: ciò perché nel sistema della direttiva, “*l'idea di fondo è che la lingua madre e la lingua veicolare sono poste esattamente sullo stesso piano, ma soltanto a condizione che la conoscenza da parte dell'imputato della lingua veicolare sia tale da garantire un esercizio effettivo dell'autodifesa. In altri termini, nel sistema della direttiva, in tanto è possibile fornire un'assistenza in un idioma diverso dalla native language, in quanto la capacità linguistica dell'imputato nella lingua non native sia tale da non pregiudicare l'effettiva comprensione e l'equità del procedimento*” [Cfr. M. Gialuz, *E' scaduta la Direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 9/2013].

5. Possibili rimedi: palla alla difesa

Salva la possibilità di invocare la **nullità di ordine generale a regime intermedio** nell'ordinamento interno (che deve essere avanzata tempestivamente ed è preclusa in caso di scelta di riti alternativi), una attenta difesa dovrà sollecitare l'**applicazione diretta** delle norme del diritto dell'Unione invocate, dato che pare esclusa la possibilità di una interpretazione conforme delle norme italiane.

In alternativa, dovrà essere sollecitata una **questione pregiudiziale** per interrogare la Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla questione se

- l'assenza di un procedimento incidentale di un lingua veicolare sia compatibile con la necessità di mettere in atto “*procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete*” come previsto dall'articolo 2.4 della direttiva 64/2010/UE immediatamente applicabile nel diritto italiano;
- l'accertamento da parte della autorità di polizia in ipotesi concretante quella procedura o quel meccanismo richiesto dall'articolo 2.4 della direttiva 64/2010 immediatamente applicabile nel diritto italiano sia

compatibile con lo scopo e le norme della direttiva che mirano a garantire un processo giusto sub specie assicurazione di una assistenza linguistica adeguata.

Peraltro, l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) disciplina il meccanismo interpretativo della Corte di giustizia dell'Unione europea, e prescrive al primo comma che essa “è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione” e che, laddove sorga un dubbio interpretativo relativo ad una disposizione del diritto primario o derivato comunitario, gli organi giurisdizionali degli Stati membri possano azionare il meccanismo di rinvio.

L'art. 267 co. 3 restringe però considerevolmente l'alveo di discrezionalità garantito dell'Autorità nazionale, stabilendo che “quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte”.

Il mutamento dei presupposti giuridici (da mera facoltà a vero e proprio obbligo) sono ben riconosciuti e chiariti anche nell'ambito dell'ordinamento internazionale, laddove la Corte europea diritti dell'uomo non ha dubbi nel ritenere che “qualora si prospettino dei dubbi circa l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione, i giudici nazionali di ultima istanza sono tenuti a motivare il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue, concretandosi altrimenti tale comportamento in una violazione del diritto all'equo processo di cui all'art. 6, comma 1, Cedu” [Cfr. CEDU Dhabib c/ Italia, 8 aprile 2014].

Principi, questi, purtroppo inspiegabilmente disattesi dalla sentenza in commento della Corte di Cassazione, che (ri)afferma il principio secondo il quale il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, con il quale si solleva una questione interpretativa su una norma comunitaria, è facoltativo anche per il giudice di ultima istanza.